



I.T.I.S. " E. MAJORANA "
C.F. 81002650604 C.M. FRTF020002

FRTF020002 - ITIS Majorana

Prot. 0007748/E del 20/12/2019 13:22:18



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Tecnico Industriale Statale "Ettore Majorana" – Cassino (FR)

Via Sant'Angelo, 2 – 03043 Cassino - tel. 0776312302 - fax 0776311522 – sito: <http://www.itiscassino.edu.it> –
frtf020002@istruzione.it – frtf020002@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

INTRODUZIONE

Il Consiglio di Istituto è l'Organo collegiale di governo dell'ITIS "E. Majorana".

Esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

In particolare, il Consiglio

- a) ispira la propria azione ad un ideale di Scuola capace di offrire stimolo allo studio ed un solido senso civico che esalti la partecipazione alla vita civile nel nome dei valori rispettosi dell'uomo e dell'ambiente e che alimenti il desiderio di arricchimento umano e culturale;
- b) opera per realizzare un'istituzione autorevole, dinamica, solidale, in stretto rapporto con il territorio, aperta al rinnovamento didattico-metodologico e ad iniziative di sperimentazione che favoriscano lo sviluppo degli alunni, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle leggi vigenti;
- c) favorisce e promuove concrete forme di cooperazione tra la Scuola, le Famiglie e le Istituzioni, che devono esercitare in modo diverso, ma integrato, una funzione educativa, nel rispetto dei reciproci ruoli;
- d) favorisce e promuove la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica quale momento di efficace collegamento tra le famiglie e la scuola stessa.

Il Consiglio si elegge secondo le modalità stabilite dall'O.M. n. 215 del 15/7/1991 ed è definito, dal punto di vista normativo, nel Decreto Legislativo n. 297 del 16/4/1994, in particolare dagli articoli 8,39,42,43 che ne definiscono la composizione e il funzionamento e dall'art. 10 che ne definisce le attribuzioni e le competenze.

Le competenze sulla gestione amministrativa e contabile sono regolate dal Decreto Interministeriale n. 129/18;

REGOLAMENTO

ART.1: COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO – NOMINA DEI COMPONENTI – PRIMA CONVOCAZIONE

- 1) Il C.I. è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, 4 rappresentanti degli studenti, 4 rappresentanti dei genitori degli studenti, il Dirigente Scolastico.
- 2) Il C.I. ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 297/94, è regolarmente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza e dura in carica per tre anni scolastici.
- 3) La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Dirigente Scolastico entro il 20esimo giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.

ART.2: ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti della componente genitori del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori componenti del Consiglio. Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente viene eletto a maggioranza relativa dei votanti, ferma restando la presenza alla seduta della metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Qualora, per qualsiasi causa, non sia presente nel Consiglio la rappresentanza dei genitori, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice-Presidente, da votarsi fra i genitori componenti del Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

ART.3: ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne assicura il corretto funzionamento e svolge tutte le iniziative necessarie per una piena realizzazione della missione e dei compiti ad esso attribuiti. In particolare:
 - a) convoca le adunanze del Consiglio, le presiede ed adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori; per il mantenimento dell'ordine esercita, ai sensi dell'art.42, comma 5, del decreto legislativo n.297/1994, gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del Consiglio Comunale;
 - b) scioglie l'adunanza in mancanza del numero legale dei consiglieri; può sospendere temporaneamente i lavori per esaminare delibere e mozioni; dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica, qualora il comportamento del pubblico sia causa di disordine;
 - c) firma gli atti adottati dal Consiglio e, unitamente al Segretario del Consiglio, il verbale delle adunanze dello stesso;

d) firma unitamente al Dirigente Scolastico ed al Direttore dei Servizi Amministrativi, i documenti di bilancio della Scuola.

2) In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al vice-Presidente.

ART.4: SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Le funzioni di Segretario del C.I. sono affidate, a turno, dal Presidente ad un membro del C.I., sentito il parere dei Consiglieri; il Segretario assiste il Presidente, redige il verbale di ogni seduta del C.I. e lo sottoscrive con il Presidente.

ART.5: GIUNTA ESECUTIVA.

Il Consiglio elegge nel proprio ambito una Giunta Esecutiva composta da un docente, da un rappresentante del personale non docente, da un rappresentante dei genitori e da un rappresentante degli studenti

Ne fanno altresì parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei Servizi Amministrativi della Scuola, che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.

1) Alle riunioni della Giunta, in veste consultiva, può partecipare anche il Presidente del C.I.

2) La G.E. opera ai sensi del D.Lgs. 297/94 e del D.l n. 129/18;; in particolare:

a. espleta i lavori preparatori a ciascuna seduta del C.I.;

b. la G.E. propone al C.I. insieme al Dirigente Scolastico il Programma Annuale, accompagnato dal parere di regolarità contabile dei Revisori nominati dal M.E.F. (Ministero Economie e Finanza) e dal M.P.I. (Ministero della Pubblica Istruzione) entro i termini di Legge.

Art. 6 - CONSIGLIERI

A tutti i Consiglieri:

a) è garantita facoltà di parola e di intervento durante le adunanze del C.I., nel rispetto delle norme del presente regolamento;

b) è garantita ampia libertà di partecipazione e di voto; gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno potere di voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10 D.Lgs 297/1994 e successive modificazioni;

c) non è consentita facoltà di delega;

d) è fatto obbligo di mantenere il segreto d'ufficio per quanto attiene gli interventi, le dichiarazioni di voto e le votazioni con riferimento alle singole persone, fatto salvo il diritto di informazione sulla sostanza dei lavori del C.I.

Art.7: SURROGA DEI CONSIGLIERI

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416/74.

Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.

I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

Art 8: DECADENZA

I membri del consiglio di istituto sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.

Spetta al C.I. vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.

Art. 9: DIMISSIONI

I componenti eletti del C.I. possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi al C.I.

Il Consiglio di Istituto prende atto delle dimissioni.

In prima istanza, il C.I. può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.

Una volta che il C.I. abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo del C.I., quindi, va computato nel numero dei componenti.

Art.10: CONVOCAZIONE DEL C.I.

La convocazione del Consiglio di istituto azione è esercitata da Presidente o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.

L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza.

In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo.

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. in modo da assicurare a tutti i Consiglieri la più larga possibilità di partecipazione.

Art.11: VALIDITÀ SEDUTE

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Art.12: DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO

E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all' OdG nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.

Gli argomenti indicati nell' OdG sono tassativi.

Se il Consiglio è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti, o a maggioranza dei voti.

L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza.

In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso OdG

Art. 13: PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Il C.I. programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando in date prestabilite in linea di massima la discussione degli argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
2. Il C.I. opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Art. 14: FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO (O.D.G.)

L' o.d.g. di ogni adunanza è formulata dal Presidente e deve contenere gli argomenti proposti:

- a) dalla G.E., che esamina le richieste avanzate da qualunque componente dell'Istituto, purché riguardi materia di competenza del C.I.;
- b) da chi ha richiesto la convocazione, in caso di convocazione straordinaria, come previsto dal precedente art. 9;
- c) le richieste di ulteriori argomenti da aggiungere all'o.d.g. dovranno essere presentate ad inizio di seduta e opportunamente motivate. L'accettazione delle richieste avverrà d'intesa tra il Presidente del C.I. e il Presidente della G.E. o su parere favorevole della maggioranza semplice dei Consiglieri presenti. La discussione avverrà dopo l'esame di tutti i punti posti all'ordine del giorno e prima delle "varie ed eventuali",

Art. 15: SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni del C.I. sono pubbliche: possono assistervi gli elettori delle componenti rappresentate nel C.I.
2. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C.I., a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogico e di orientamento.
3. Con deliberazioni a maggioranza dei Consiglieri presenti, il C.I. ammette alle sue riunioni, oltre ai rappresentanti di cui al comma 4 dell'art. 42 del D.P.R. 297/94, anche estranei in veste di esperti o di parte in causa nella materia in discussione.
4. E' facoltà del Presidente accertare l'identità dei presenti ed il possesso del titolo prescritto.
5. Alle sedute del C.I. non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

6. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.
7. Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del Consiglio Comunale, come previsto dal comma 5 dell'art. 42 del D.P.R. 297/94.
8. Il Presidente garantisce la successione degli interventi secondo l'ordine di iscrizione a parlare, impedisce le interruzioni, la prolissità ripetitiva e l'insistenza pretestuosa, in modo che sia garantita la dignità paritetica di ogni Consigliere, senza prevaricazioni né di ruolo né di età
9. L'esame delle singole questioni ha luogo secondo la collocazione nell'o.d.g.; il C.I., su richiesta, a maggioranza dei presenti, può disporre di modificare l'ordine di priorità degli argomenti all'o.d.g..
10. Chi dichiara di richiedere una sospensione o di porre una questione pregiudiziale o di fare richiamo all'o.d.g. o all'osservanza di leggi e norme vigenti oppure al presente regolamento, ha la precedenza sui Consiglieri iscritti a parlare.
11. La votazione su una questione pregiudiziale oppure su una richiesta di sospensione ha sempre la precedenza ed ha luogo a maggioranza assoluta dei presenti.
12. In caso di votazione a scrutinio segreto si procederà con il metodo delle schede; lo spoglio delle schede e la verifica dei voti è fatta da due Consiglieri designati dal Presidente.
13. Per la validità della adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, come previsto dal comma 3 dell'art. 37 del D.P.R. 297/94. Agli effetti del computo della maggioranza, le astensioni o le schede nulle o bianche non sono voti validi.
14. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
15. All'inizio di ogni adunanza, sia ordinaria che straordinaria, il Dirigente Scolastico e il Presidente potranno fare le comunicazioni che ritengono opportune, relative alle attività dell'Istituto, attinenti la materia di competenza del C.I. e, sulle stesse, risponderà alle richieste dei Consiglieri.

Art. 16: VERBALE

1. Di ogni adunanza si dovrà stendere, a cura del Segretario, il verbale.
2. Esso dovrà contenere tutti i dati relativi all'adunanza, l'indicazione dei presenti, l'o.d.g., il riassunto delle discussioni e, su richiesta, le dichiarazioni contestuali dei Consiglieri, le deliberazioni adottate con la relativa motivazione.
3. Cinque giorni prima di ogni adunanza verrà messo a disposizione, in Segreteria, il verbale dell'adunanza precedente.
4. In apertura di seduta, se a richiesta del Presidente non vengono fatte osservazioni o dichiarazioni scritte, il verbale della seduta precedente risulta approvato. In caso contrario si prende nota, nel verbale dell'adunanza in corso, delle osservazioni e dichiarazioni e, in caso di contestazioni, si delibera a maggioranza l'eventuale modifica del verbale.
5. Una volta approvato in via definitiva il verbale sarà pubblicato albo dell'Istituto

Art. 17: PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. Gli atti del C.I. sono pubblicati in apposito Albo dell'Istituto.
2. Non sono soggetti a pubblicazione all'Albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
3. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e variazioni.

Art. 18: MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Ogni norma del presente Regolamento può essere modificata con deliberazione assunta dal C.I. a maggioranza qualificata dei componenti (2/3).

Art. 19: DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nel "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" e successive disposizioni di legge.

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 18.12.2019 (verbale n 1 delibera n. 11)